



SRD04 Azione 1 - Sottointervento D "Miglioramento della coesistenza tra l'agricoltura, gli allevamenti e la fauna selvatica"

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER INOSSERVANZE DEI BENEFICIARI

REGOLE GENERALI

1) SANZIONE PREVISTA AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6 DEL D.M. n° 93348 del 26/02/2024

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2) IMPEGNI ESSENZIALI ED ACCESSORI

Vengono riportati come previsto da bando approvato con D.D. n. 1117/A1705B/2023 del 12 dicembre 2023 gli impegni essenziali ed accessori, e le conseguenti riduzioni e sanzioni in caso di violazione degli impegni medesimi.

2.1) INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali determina il mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall'Intervento, ed ha come conseguenza l'esclusione e/o il recupero integrale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme non spettanti percepite, maggiorate degli interessi maturati. Vengono individuati i seguenti impegni essenziali:

Impegno essenziale	Riduzione / sanzione in caso di violazione dell'impegno
dare avvio agli investimenti previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 24 mesi. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029	Gli interventi avviati e le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno non vengono riconosciuti ai fini del sostegno. Decadenza totale dal sostegno, nel caso in cui tutti gli interventi avviati e le spese sostenute siano antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno
consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori	decadenza totale dal sostegno, nel caso non venga consentito il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli da parte dei funzionari istruttori/controllori
mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli investimenti finanziati per 5 anni, a partire dalla data di liquidazione del saldo. Il mancato	decadenza parziale dal sostegno, con restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti

Allegato 1

rispetto di questo impegno comportata restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti	non sono stati soddisfatti
concludere gli interventi come previsti con l'ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate	decadenza parziale dal sostegno, con restituzione delle somme percepite in proporzione agli investimenti non realizzati. Decadenza totale dal sostegno, nel caso in cui gli interventi realizzati e le spese sostenute siano inferiori al 70% (in termini fisici o di importo) di quanto ammesso a sostegno
presentare le domande entro i termini previsti al punto A.6. "scadenze" dell'allegato alla determina n. 1117 del 12 dicembre 2023 Scadenze	Entro il termine di conclusione e rendicontazione degli interventi, fatte salve eventuali proroghe concesse. In caso di presentazione della domanda di pagamento in ritardo rispetto al termine di fine lavori: fino a 30 giorni si applicano le sanzioni previste al successivo punto C.8, oltre i 30 giorni l'aiuto è revocato.

Inoltre, la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità previste dal bando;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima disposta dal bando;
- realizzazione di investimenti che non corrispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Intervento SRD04Az1D/1

2.2) INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI

L'articolo 15, comma 1, (applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali) del DM n. 93348 del 26/02/2024 stabilisce che per gli Interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

Per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione. Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori, occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

Le riduzioni per violazione di impegni accessori, anche nel caso in cui siano accertate nel corso di fasi precedenti, si applicano in occasione della fase di istruttoria della domanda di saldo sull'importo complessivo finale accertato e ammesso a finanziamento.

2.2.1) Individuazione indici di verifica: gravità, entità e durata

Il comma 2 del sopracitato articolo 15 stabilisce che "Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'Allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione".

I 3 indici di verifica: gravità, entità e durata sono così definiti dall'art. 2 "Definizioni" del DM n. 93348 del 26/02/2024:

- Gravità: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;

Allegato 1

- Portata o Entità: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- Durata o persistenza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i seguenti punteggi: basso=1 punto, medio=3 punti, alto=5 punti.

Il livello di infrazione deve essere fissato per ogni impegno e gruppi di impegni.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo. Il parametro della durata è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all'esclusione.

2.2.2) Compilazione della matrice livello di infrazione dell'impegno o dei gruppi di impegni

Per ogni impegno è necessario fissare un triplice livello di infrazione riscontrabile, indicando i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (Indici di verifica):

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (3)			

I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta e si calcola la media aritmetica nell'ambito di ciascun impegno/gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto o per eccesso.

2.2.3) Calcolo della % di riduzione

La modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, qualora ci sia più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

punteggio	riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 5,00$	5%
$X \geq 5,00$	10%

Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze agli impegni accessori e di scostamenti di cui al punto 1 del presente documento, si applica prima la riduzione di cui a quest'ultimo punto e poi la riduzione relativa alle inadempienze.

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati:

- il parametro per l'individuazione della gravità della violazione, cioè il peso da attribuire all'infrazione, è individuato nell'importo totale dell'investimento sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico.

Come previsto da bando approvato con D.D. n. 1117/A1705B/2023 del 12 dicembre 2023 gli impegni accessori sono:

Impegno1) concludere gli interventi ammessi a sostegno entro i termini previsti al punto B.5.5 "Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti" del bando approvato con D.D.n. 1117/A1705B/2023 del 12 dicembre 2023;

Impegno2) rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità circa il ruolo del FEASR, secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2022/129, attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica entro i termini previsti per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno.

Impegno 1)

concludere gli interventi ammessi a sostegno entro i termini previsti al punto B.5.5 "Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti" del bando approvato con D.D.n. 1117/A1705B/2023 del 12 dicembre 2023;

- Gravità:

il livello di infrazione relativo alla gravità per l'impegno 1 è in tutti i casi valutato medio (3), poiché le inadempienze hanno effetti di media rilevanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;

- Entità: il livello di infrazione relativo all'entità per l'impegno 1 e in tutti i casi valutato basso (1), poiché le inadempienze hanno un impatto di bassa portata.

- Durata:

il parametro per l'individuazione della durata della violazione, cioè il peso da attribuire all'infrazione, è individuato nel ritardo (in giorni solari rispetto al termine) con cui avviene la realizzazione dei lavori oltre i termini, in assenza di concessione di proroga.

Giorni solari di ritardo	Durata
Meno di 10 giorni	1 (=bassa)
Da 10 a 20 giorni	3 (=media)
Da 21 a 30 giorni	5 (=alta)

La realizzazione dei lavori effettuata oltre i termini, in assenza di concessione di proroga, laddove si determini un grave ritardo (superiore ai 30 giorni) comporta la decadenza della domanda di sostegno e la revoca totale del contributo, maggiorate degli interessi legali.

Impegno 2)

rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità circa il ruolo del FEASR, secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2022/129, attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica entro i termini previsti per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno.

Livello dell'infrazione e calcolo della % di riduzione:

- Gravità: il livello di infrazione relativo alla gravità per l'impegno 2 è in tutti i casi valutato medio (3) poiché le inadempienze hanno effetti di media rilevanza alla luce della norma in questione;

- Entità: il livello di infrazione relativo alla gravità per l'impegno 2 è in tutti i casi valutato basso (1) poiché le inadempienze hanno un impatto di bassa portata;

- Durata: il parametro per l'individuazione della durata della violazione, cioè il peso da attribuire all'infrazione, è individuato nel ritardo (in giorni solari rispetto al termine) con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente:

Giorni solari di ritardo	Durata
Meno di 30 giorni	1 (=bassa)
Da 30 a 60 giorni	3 (=media)
Oltre 60 giorni	5 (=alta)

Allegato 1

Nel caso di inadempienza per più di un impegno accessorio, dovranno essere calcolate percentuali di riduzione separate per ogni impegno violato; la riduzione complessiva da applicare al contributo erogato in riferimento alla domanda sarà il totale delle riduzioni calcolate per i diversi impegni. Eventuali altri casi particolari saranno valutati dal funzionario istruttore.

3) CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 42 del 17 marzo 2003 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26 febbraio 2024 non si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente provvedimento nei seguenti casi:

- se l'inadempienza è dovuta alle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali elencate all'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116; in tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo;
- se l'inadempienza è dovuta ad un errore dell'autorità competente, o di altra autorità, e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione amministrativa;
- se la riduzione calcolata non supera i 100 euro (tale soglia si intende riferita all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni, con riferimento ad uno specifico bando per il quale è stato trasmessa una domanda di sostegno e/o pagamento da parte del beneficiario).

Per quanto non contemplato nel presente documento si rimanda al contenuto della D.D. determinazione n. 357 del 13 maggio 2024 del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 e al contenuto del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 26 febbraio 2024 n. 93348.